



**ACCORDO ATTUATIVO TRA LA REGIONE ABRUZZO E LE ASSOCIAZIONI DI  
CATEGORIA DELLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE  
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI SARS COV2**

TRA

**LA REGIONE ABRUZZO**

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale dell'Abruzzo ai sensi della DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

**FEDERFARMA ABRUZZO**

**ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE**

rappresentata dal Presidente dott. GIANCARLO VISINI nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Federfarma Abruzzo (di seguito definita FEDERFARMA) con sede in via \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella qualità di presidente protempore;

E

**CONFSERVIZI ASSOFAARM ABRUZZO**

**ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PUBBLICHE CONVENZIONATE**

rappresentata dal Presidente protempore dr.ssa SANTANGELO ALESSANDRA nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Confservizi Assofarm Abruzzo (di seguito definita ASSOFAARM) con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_.

**PREMESSO CHE:**

- Le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario e presidi di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi, propongono al cittadino - tramite approcci proattivi - l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- il comma 471 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (pubblicata sulla GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) – introduce la possibilità di effettuare le vaccinazioni in farmacia nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, per l'anno 2021 in via sperimentale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 ha reso indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario, anche al fine di diminuire il carico sulle strutture ospedaliere;
- con l'aumentare della disponibilità dei vaccini è fondamentale aumentare il numero delle sedi vaccinali e garantirne la massima capillarità sul territorio;
- il 29 marzo 2021 è stato firmato, dal presidente della Conferenza delle Regioni, l'accordo con il Governo, Federfarma e Assofarm che consentirà a farmacisti adeguatamente formati di poter somministrare il vaccino anti Sars CoV-2;

- il predetto Accordo consente, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e previa acquisizione del consenso informato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale;
- a seguito della sottoscrizione del predetto Accordo le Farmacie convenzionate sono chiamate ad un ruolo fondamentale in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi;
- l'Assessore alla Sanità ha ritenuto opportuno rivolgere alle Farmacie convenzionate pubbliche e private un invito - quale presidio del SSR - a somministrare presso le farmacie stesse il vaccino anti Sars CoV-2 alla popolazione target individuata secondo i programmi di individuazione da definirsi successivamente da parte del Dipartimento Sanità e seguendo i correlati criteri di priorità;
- le Farmacie convenzionate pubbliche e private si sono dichiarate disponibili a rispondere alla richiesta sopra esplicitata, consapevoli del ruolo infungibile di presidio sanitario presente capillarmente sul territorio e nell'ambito della vigente normativa in tema di farmacia dei servizi;

**TENUTO CONTO:**

- che il predetto Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini ANTI SARS-COV-2 (allegato A – parte integrante sostanziale del presente atto) - che si intende integralmente riportato e recepito in tutte le sue parti obbligatoriamente -contiene come parti integranti
  - Allegato 1 - Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini anti Sars Cov-2;
  - Allegato 2 - Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2
  - Allegato 3 - Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione
  - Allegato 4 - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-Covid 19 della popolazione generale
- che il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991. n.258 - risulta abilitato all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-Co V-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art. I, comma 465. della Legge 178/2020, come stabilito nell 'Allegato 2 all'Accordo del 29 marzo 2021 nella sezione dedicata alla voce "Formazione";
- della congrua fornitura effettuata allo stato dalla struttura commissariale alla Regione Abruzzo di dosi di vaccino da cui poter accantonare le dosi necessarie da distribuire alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale, per il tramite delle AA.SS.LL.;
- della necessità di promuovere la campagna vaccinale attraverso l'offerta della somministrazione del vaccino anti Sars Cov2 presso le farmacie convenzionate;

**TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,**

**LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO**



- di avviare un percorso di collaborazione che vede le Farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione Abruzzo in quanto dirette protagoniste della campagna vaccinale anti SARS COV-2 attraverso:
  - programmi di potenziamento delle azioni di arruolamento e informazione relativamente all'utilizzo del vaccino anti Sars Cov2;
  - la somministrazione del vaccino anti Sars Cov2, secondo le indicazioni contenute nell'Accordo Quadro Nazionale citato in premessa, i cui contenuti si intendono integralmente recepiti;

**LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

1. Con il presente Accordo attuativo viene interamente recepito l'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2, sottoscritto in data 29 marzo 2021.
2. L'iniziativa oggetto del presente Accordo è finalizzata alla somministrazione della vaccinazione anti Sars-CoV-2 da parte delle farmacie convenzionate nei confronti della popolazione target successivamente definiti dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.

**ARTICOLO 2**

1. Le farmacie quali sedi di vaccinazione rispondono ai requisiti previsti nell'Accordo Quadro stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini SARS-CoV-2.
2. Le Farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153 - si impegnano a:
  - a) darne comunicazione al Servizio farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento tramite posta elettronica certificata, secondo i termini e le condizioni riportati nel modulo di adesione (allegato 1 - Accordo quadro nazionale);
  - b) organizzare "Punti di Vaccinazione Territoriali" presso le farmacie o anche in altri locali idonei di cui all'art. 3 del presente Accordo, ove predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi dei vaccini per la campagna vaccinale anti Sars Cov2, svolgendo la funzione di punto di accesso per la somministrazione del vaccino anti Sars Cov2, forti della loro capillare presenza sul territorio, attraverso farmacisti opportunamente formati così come sviluppato ed indicato nell'allegato 3 dell'Accordo Quadro nazionale del 29/03/2021;
  - c) essere provviste dei presidi e farmaci di emergenza ritenuti necessari per la somministrazione in sicurezza dei vaccini come previsto dall'Accordo quadro nazionale.
  - d) illustrare al vaccinando le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, conservando (in maniera cartacea o digitale) eventuali moduli compilati e firmati, rendendoli disponibili all'Azienda Sanitaria Locale di competenza qualora richiesti;
  - e) assumere la responsabilità del trattamento dei dati nella persona del titolare della farmacia o del direttore responsabile della stessa presso cui è eseguita la vaccinazione, con la precisazione che il titolare dei dati resta comunque la ASL di competenza dell'assistito, come da normativa vigente;



- f) sensibilizzare, anche attraverso l'utilizzo del materiale informativo e mediante la partecipazione alle iniziative assunte dalle singole aziende sanitarie, nonché attraverso azioni di counselling, la popolazione circa l'importanza della vaccinazione anti Sars Cov2 al fine di estendere il consenso dei cittadini all'adesione e di incrementare il numero dei vaccinati per il conseguimento degli obiettivi regionali relativi al programma di vaccinazione;
  - g) utilizzare i vaccini che verranno forniti dalla Regione tra quelli che non necessitano di particolari temperature di conservazione o comunque incompatibili con le normali dotazioni tecnologiche delle farmacie;
  - h) effettuare inoculazione vaccinale con farmacista abilitato alla somministrazione vaccinale come predisposto dall'ISS. E' facoltà del farmacista, all'esito dell'intervenuta attestazione, a completamento del percorso formativo e della conseguente abilitazione, e ferma restando efficacia della stessa, proseguire l'attività di inoculazione avvalendosi delle forme di tutoraggio o della presenza di professionista sanitario individuato per le forme di tutoraggio nell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma ed Assofarm, per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini SARS-COV2, sottoscritto in data 29/03/2021;
  - i) supportare gli utenti, gli operatori sanitari e le Aziende Sanitarie nei programmi di vaccinovigilanza; svolgere un ruolo attivo nei programmi di vaccinovigilanza Regionali e Nazionali.
3. La Regione si impegna, per il tramite delle ASL territorialmente competenti, a far pervenire alle farmacie, per il tramite del canale DPC, i vaccini richiesti secondo l'agenda di lavoro esposta dalle farmacie ed entro le 24 ore dalla richiesta avanzata dal farmacista. La Regione garantirà la disponibilità dei vaccini, in base alle forniture effettuate dalla struttura Commissariale, nella tempistica prevista dalle linee guida vigenti;
4. La Regione si impegna ad attivare, qualora richiesto dalle OOSS firmatarie dell'accordo, dell'esercitazioni pratiche per i farmacisti delle farmacie convenzionate che avranno aderito alla campagna vaccinale regionale e che avranno sostenuto validamente i due moduli di formazione teorica rilasciati dall'ISS. Il tutoraggio professionale sarà attivato presso i punti vaccinali regionali attualmente gestiti (hub) e prevederà il rilascio della certificazione di corretto espletamento dell'esercitazione pratica finalizzata all'attività di inoculazione.

### **ARTICOLO 3**

1. I "punti di vaccinazione territoriali" (PVT) di cui al precedente art. 2 , comma 2 lettera b) possono essere strutturati presso le farmacie o in alternativa presso dei luoghi idonei nelle vicinanze delle stesse . Presso la farmacia o i luoghi esterni si devono predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi dei vaccini anti-COVID19, svolgendo la funzione di punto di accesso per la somministrazione del vaccino anti Sars Cov2.
2. L'attività potrà essere svolta in un solo ed unico punto vaccinale per ogni farmacia, come di seguito declinato:
- 2.1 in FARMACIA, nei seguenti contesti:
- istituendo in loco un "punto di vaccinazione territoriale" in ambiente distinto da tutte le altre aree fruibili al pubblico, dedicato esclusivamente allo svolgimento di tutte le fasi dell'iter vaccinale, dotato di un percorso dedicato dall'ingresso all'uscita del paziente, dotato di spazi adeguati per dimensioni e microclima, con sufficiente ricambio d'aria con superfici facilmente sanitizzabili e che garantisca la riservatezza necessaria;

- in mancanza di spazi dedicati, la Farmacia potrà effettuare le vaccinazioni negli orari di chiusura della farmacia ovvero durante eventuali giorni di chiusura settimanale ovvero nei giorni festivi se non di turno obbligatorio.

**2.2 in unico AMBIENTE ESTERNO e nelle vicinanze della FARMACIA** , anche se su suolo pubblico:

- Gazebo
- Camper
- Tende da Campo
- Locale (non avente altre licenze di attività commerciali o professionali)
- Locale messo a disposizione dal Comune

I gazebo, camper e tende da campo devono essere collocati nei pressi della farmacia e, comunque, nell'ambito della circoscrizione assegnata alla sede farmaceutica in pianta organica e comunque a non meno di 200 metri dalla soglia di un'altra sede farmaceutica.; i locali devono essere limitrofi o attigui o adiacenti o pertinenziali e devono rispettare le misure di sicurezza previste nell'allegato 2 dell'Accordo Nazionale sottoscritto in data 29/3/2021.

#### **ARTICOLO 4**

1. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, che aderiranno al Progetto di somministrazione del vaccino anti Sars Cov2, su base volontaria, si impegnano ad inviare comunicazione della volontà a procedere al Servizio farmaceutico dell'Azienda USL competente territorialmente tramite posta elettronica certificata, secondo i termini e le condizioni riportati nel modulo di adesione (allegato 1 -Accordo quadro nazionale) nonché alla propria Associazione Sindacale di categoria provinciale e per conoscenza all'Ordine Provinciale Professionale dei farmacisti, indicando come oggetto "Accordo Vaccino Covid- 19 FARMACIA ..... ASL.....", riportando nel dettaglio la modalità, il luogo di svolgimento del servizio e anche il numero di vaccinazioni giornaliere che si potranno presumibilmente effettuare, avendo cura di riportare i dati di seguito indicati integrando il modulo di adesione, allegato 1 all'Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29/03/2021 :

- ✓ Denominazione della farmacia;
- ✓ Comune di residenza della farmacia;
- ✓ Indirizzo della farmacia;
- ✓ Numero di telefono;
- ✓ Indirizzo di posta elettronica certificato;
- ✓ Altro indirizzo di posta elettronica non certificato;
- ✓ Convenzionale ASL della Farmacia;
- ✓ Codice NSIS della Farmacia;
- ✓ Tipologia di Punto di Vaccinazione Territoriale (farmacia, locale esterno, tenda da campo, camper, gazebo etc.);
- ✓ Data presunta di operatività delle attività;
- ✓ Numero di persone impiegate nelle attività distinte per competenza professionale.

#### **ARTICOLO 5**

1. La Regione si impegna a rendere disponibili per il tramite delle AA.SS.LL. le dosi di vaccino anti Sars Cov2 necessarie per l'attuazione della Campagna Vaccinale Nazionale, in base alle disponibilità degli



stessi;

2. Le farmacie si impegnano a garantire la custodia dei vaccini loro consegnati, garantendo al contempo i requisiti richiesti per la corretta conservazione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione.
3. Ogni farmacia aderente potrà definire autonomamente la propria agenda di lavoro ovvero definire i giorni di somministrazione e pianificare anche le eventuali chiusure per festività o ferie.

## **ARTICOLO 6**

1. Le modalità operative di somministrazione avverranno nei termini previsti dall'Accordo quadro nazionale (allegato 2 del citato Accordo) e previa acquisizione del consenso informato (allegato 4 dello stesso Accordo). I farmacisti si impegnano a conservare il modulo di consenso informato, redatto e sottoscritto in ogni sua parte, per la successiva consegna all'Ufficio preposto della ASL territorialmente competente. La consegna dei menzionati moduli cartacei di consenso informato avverrà con modalità definite dalla ASL, e senza oneri a carico della Regione.
2. L'esecuzione del vaccino in Farmacia avverrà, previo appuntamento gestito autonomamente dalle farmacie attraverso la piattaforma informatica in uso o da altre piattaforme successivamente sviluppate, opportunamente implementate al fine di evitare che i cittadini possano operare prenotazioni multiple su più farmacie contemporaneamente.
3. Le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, nei confronti della popolazione riconosciuta dall'anagrafe vaccinale, escludendosi, fin d'ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.
4. Le farmacie sono tenute al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate. In particolare dovranno essere inseriti i dati dei vaccinati all'interno della piattaforma informatica POSTE messa a disposizione dalla Regione; quest'ultima si impegna a rilasciare alle farmacie aderenti le credenziali di accesso alla piattaforma stessa entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, e mensilmente il numero di vaccini eseguiti da ciascuna farmacia.
5. Nel caso in cui, al termine della seduta vaccinale giornaliera, residuassero in farmacia delle dosi di vaccino non conservabili ed utilizzabili per la seduta del giorno seguente, al fine di evitare sprechi, i farmacisti effettueranno le somministrazioni delle dosi residue di vaccino in ottemperanza all'Ordinanza n. 2 del 2021 del Commissario Straordinario Gen. Figliuolo, con somministrazione delle dosi residue di vaccino non conservabile a cittadini a cittadini che si trovino nei pressi della sede vaccinale secondo le priorità individuate nel Piano Nazionale e nelle successive Raccomandazioni.
6. La farmacia è tenuta ad effettuare apposito verbale su eventuali dosi che dovessero rinvenirsi "rotte" o "inutilizzabili" o comunque inadatte ad essere somministrate dai farmacisti; detto verbale dovrà essere inoltrato alla ASL territorialmente competente.
7. In nessun caso la Regione potrà chiedere alla farmacia il rimborso di eventuali dosi che dovessero rinvenirsi "rotte" o "inutilizzabili" o comunque inadatte ad essere somministrate dai farmacisti, opportunamente documentate nel verbale di cui al punto precedente.
8. I farmacisti nella attività di vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono incaricati di pubblico servizio: pertanto, ai fini del GDPR provvedono ad identificare il paziente controllando il documento di identità che verrà loro esibito, dandone attestazione nel modulo di consenso informato, senza dover allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento.



## ARTICOLO 7

1. La Regione Abruzzo, per la partecipazione delle farmacie alla campagna di vaccinazione 2021, riconosce alle farmacie, per le attività di seguito descritte una remunerazione pari a:

- **euro 6,00** (diconsi sei/00) per l'atto professionale da parte dei farmacisti del singolo inoculo vaccinale dei vaccini anti Sars Cov2 - così come stabilito nell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma ed Assofarm sottoscritto in data 29/03/2021;
- **euro 6,00** (diconsi sei/00) per ogni singolo inoculo vaccinale quale ristoro degli oneri per la logistica, prenotazione, approvvigionamento di DPI, materiale di consumo per il frazionamento del vaccino e per la somministrazione dell'ostesso, attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini ed all'acquisto dei beni necessari per la organizzazione degli spazi ove eseguire la somministrazione del vaccino;

per un **totale di euro 12** (diconsi dodici) per ogni singolo inoculo vaccinale (soggetti ad IVA "zero" ai sensi dell'articolo 12 del DPR 633/1972).

2. Le attività di cui al presente punto devono essere conformi alla normativa vigente in materia di prevenzione dei contagi da Covid 19 e di sicurezza della pratica vaccinale emanate dal Ministero della Salute, 1SS, AIFA, AGENAS ed alle disposizioni regionali e aziendali vigenti .
3. Le Farmacie si impegnano a rilasciare al Cittadino la certificazione di avvenuta vaccinazione - predisposta dalla Piattaforma Poste Italiane - al paziente secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
4. Le Farmacie, a fronte delle prestazioni vaccinali eseguite - certificate dalla piattaforma di Poste Italiane o tramite copia delle certificazioni rilasciate ai pazienti vaccinati - provvederanno ad emettere fattura elettronica mensile, quale servizio effettuato per conto della ASL precisando esclusivamente i dati fiscali della farmacia ed il numero complessivo dei pazienti vaccinati. La predetta fattura sarà rimborsata dal Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL ove insiste la farmacia contestualmente al pagamento della DCR dello stesso mese di competenza.
5. Sarà cura di FEDERFARMA e ASSOFORM operare un accordo, anche di tipo economico, con il canale della distribuzione intermedia al fine di porre in essere la distribuzione dei vaccini sopra menzionati con le dinamiche della DPC.

## ARTICOLO 8

- 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.
- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, trova applicazione quanto espressamente previsto dall'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dalle diverse disposizioni di legge previste in materia.



**ARTICOLO 9**

**1** I farmacisti sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e specificatamente del R. UE. 2016/679, del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei dati per quanto compatibili e di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle Autorità competenti per il contesto emergenziale.

Si precisa che del presente accordo sono parte integrante gli allegati 1-2-3-4 dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini ANTI SARS-COV-2 nelle farmacie aperte al pubblico pubbliche e private, come di seguito indicati:

- Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini anti Sars Cov-2 (**allegato 1**);
- Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2 (**allegato 2**);
- Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione (**allegato 3**);
- Modulo di consenso alla vaccinazione anti-Covid 19 della popolazione generale (**allegato 4**);

**DATA** \_\_\_\_\_

**FIRME**

**Assessore con delega alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità** \_\_\_\_\_

**Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private**

**FEDERFARMA ABRUZZO** \_\_\_\_\_

**ASSOFARM ABRUZZO** \_\_\_\_\_